

COMUNICAZIONI

**Missioni vevoli nella seduta
del 25 giugno 2003.**

Alemanno, Aprea, Armani, Armosino, Azzolini, Baccini, Ballaman, Benedetti Valentini, Berlusconi, Berselli, Gerardo Bianco, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Bossi, Bova, Brancher, Burani Procaccini, Buttiglione, Ceremigna, Cicu, Colucci, Contento, Cordoni, Cristaldi, Delbono, Delfino, Dell'Elce, Di Teodoro, Diana, Didonè, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, La Malfa, Lumia, Lupi, Malgieri, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Matteoli, Mauro, Mazzocchi, Micciché, Minniti, Molgora, Angela Napoli, Naro, Oliverio, Paoletti Tangheroni, Pappaterra, Parolo, Pecoraro Scanio, Pecorella, Pescante, Piglionica, Pisanu, Piscitello, Possa, Prestigiacomo, Ramponi, Rivolta, Rizzo, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Scherini, Selva, Soro, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Vendola, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Zacchera.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Alemanno, Amoruso, Aprea, Armani, Armosino, Azzolini, Baccini, Ballaman, Benedetti Valentini, Berlusconi, Berselli, Gerardo Bianco, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Bossi, Bova, Brancher, Burani Procaccini, Buttiglione, Ceremigna, Cicu, Colucci, Contento, Cordoni, Cristaldi, de Ghislanzoni Cardoli, Alberta De Simone, Delbono, Delfino, Dell'Elce, Di Teodoro, Diana, Didonè, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini,

Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, La Malfa, Lumia, Lupi, Malgieri, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Matteoli, Mauro, Mazzocchi, Micciché, Molgora, Angela Napoli, Naro, Oliverio, Palumbo, Paoletti Tangheroni, Pappaterra, Parolo, Pecoraro Scanio, Pecorella, Pescante, Piglionica, Pisanu, Piscitello, Possa, Prestigiacomo, Ramponi, Rivolta, Rizzo, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Scherini, Selva, Soro, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Vendola, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Zacchera.

Annuncio di proposte di legge.

In data 24 giugno 2003 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

NUVOLI: « Disposizioni per lo stoccaggio di scorie nucleari » (4097);

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE ANTONIO BARBIERI ed altri: « Modifica all'articolo 75 della Costituzione in materia di *referendum* abrogativo » (4098);

FOTI: « Disposizioni per contrastare le frodi assicurative » (4099);

PERLINI: « Istituzione di una casa da gioco nel comune di Fiuggi » (4100);

ANGELA NAPOLI: « Istituzione dell'Osservatorio nazionale per il sostegno dei brevetti » (4101).

Saranno stampate e distribuite.

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

II Commissione (Giustizia):

COLA ed altri: « Modifiche al regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, concernente le guarentigie della magistratura » (4029) *Parere della I Commissione.*

VII Commissione (Cultura):

MILANESE ed altri: « Interventi in favore del Festival internazionale del cinema di Salerno » (3952) *Parere delle Commissioni I e V.*

IX Commissione (Trasporti):

GIBELLI: « Delega al Governo per la revisione del codice della strada » (3928) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

XI Commissione (Lavoro):

ANTONIO BARBIERI: « Modifica all'articolo 4 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, in materia di ampliamento della tutela assicurativa dei lavoratori conducenti di veicoli a motore » (3947) *Parere delle Commissioni I e V.*

XII Commissione (Affari sociali):

BATTAGLIA: « Definizione della figura professionale di tecnico ortopedico » (3881) *Parere delle Commissioni I, II, V, VII, XI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Trasmissione dalla Corte dei conti.

La Corte dei conti – sezione del controllo sugli enti – con lettera in data 20 giugno 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione con cui la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente nazionale di assistenza al volo (ENAV SpA), per gli esercizi 2001 e 2002.

Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dagli enti ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 163).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla IX Commissione (Trasporti).

**Trasmissione dal ministro
delle attività produttive.**

Il ministro delle attività produttive, con lettera in data 23 giugno 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, comma 11, del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, la relazione sullo stato di attuazione del programma di reindustrializzazione delle aree di crisi siderurgica, riferita al 30 giugno 2002.

Questa documentazione sarà trasmessa alla X Commissione (Attività produttive).

**Richiesta di un parere parlamentare
su atti del Governo.**

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 25 giugno 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 41 della legge 1° agosto 2002, n. 166, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di de-

creto legislativo recante i titoli III, IV, V e VI del codice delle comunicazioni elettroniche (248).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla IX Commissione permanente (Trasporti), nonché, ai sensi del comma 2 dell'articolo 126 del regolamento, alla XIV Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea). Tali Commissioni dovranno esprimere il prescritto parere entro il 9 agosto 2003. È altresì assegnata, ai

sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del regolamento, alla V Commissione permanente (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 9 luglio 2003.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

**DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL
DECRETO-LEGGE 21 MAGGIO 2003, N. 112, RECANTE
MODIFICHE URGENTI ALLA DISCIPLINA DEGLI ESAMI
DI ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE FORENSE (3998)**

(A.C. 3998 - Sezione 1)

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo
n. 1.

(A.C. 3998 - Sezione 2)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL
TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

*Sul testo del provvedimento elaborato
dalla Commissione di merito:*

preso atto dei chiarimenti resi dal Go-
verno secondo cui:

gli oneri relativi alle operazioni con-
cernenti l'invio degli elaborati di cui al-
l'articolo 3 risultano complessivamente
pari a 34.144 euro annui a decorrere dal
2003;

gli oneri derivanti dal funzionamento
della Commissione prevista dall'articolo
1-bis, ammontano a euro 9.264 annui a
decorrere dal 2003;

i predetti oneri rappresentano limiti
massimi di spesa;

PARERE FAVOREVOLE

*con la seguente condizione, volta a ga-
rantire il rispetto dell'articolo 81, quarto
comma, della Costituzione:*

*il comma 1 dell'articolo 7 sia sostituito
dai seguenti:*

1. Per il funzionamento della Commis-
sione di cui all'articolo 1-bis è autorizzata
la spesa di euro 9.264 annui a decorrere
dal 2003.

1-bis. Per le operazioni concernenti
l'invio degli elaborati di cui all'articolo 3 è
autorizzata la spesa di euro 34.144 annui
a decorrere dal 2003.

1-ter. Agli oneri derivanti dal presente
articolo, pari a euro 43.408 annui a de-
correre dal 2003, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale
2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale
di base di parte corrente « Fondo
speciale » dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2003, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero della giustizia.

*Sugli emendamenti trasmessi dall'As-
semblea:*

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1-bis.11 Mancini,
1-bis.26 Mazzoni, 2.2 Mancini, 2.6 Fanfani,
2.7 e 2.8 Mantini, 3.1 Cristaldi; 3.3 Man-
cini; 3.4 Mazzoni, 3.5 Mantini, 7.1 e 7.2
Mancini, e sugli articoli aggiuntivi 6-bis.01
Cento, 6-bis.02 Mancini, 6-bis.03 Buemi e
6-bis.05 Cristaldi, in quanto suscettibili di

determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo 1.

(A.C. 3998 – Sezione 3)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

1. Il decreto-legge 21 maggio 2003, n. 112, recante modifiche urgenti alla disciplina degli esami di abilitazione alla professione forense, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

ART. 1.

(Istituzione dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1990, n. 101).

1. L'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1990, n.101, è sostituito dal seguente:

«ART. 9. *(Certificato di compimento della pratica)*. — 1. Il certificato di compiuta pratica di cui all'articolo 10 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, viene rilasciato dal consiglio dell'ordine del luogo ove il praticante ha svolto la maggior parte della pratica ovvero, in caso di parità, del luogo in cui la pratica è stata iniziata. Il certificato di compiuta pratica non può essere rilasciato più di una volta.

2. In caso di trasferimento del praticante, il consiglio dell'ordine di prove-

nienza certifica l'avvenuto accertamento sui precedenti periodi.

3. Il certificato di compiuta pratica individua la Corte d'appello di appartenenza di ciascun candidato ai fini del sorteggio della sede d'esame, secondo quanto previsto dall'articolo 15, commi sesto e settimo, del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37 ».

ART. 2.

(Modifiche all'articolo 15 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37).

1. All'articolo 15 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, dopo il quinto comma sono aggiunti i seguenti:

« Con successivo decreto, il Ministro della giustizia determina, mediante sorteggio, gli abbinamenti tra le commissioni esaminatrici istituite presso ciascuna corte d'appello e i candidati, individuati ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1990, n. 101. Le prove scritte si svolgono presso la Corte d'appello di appartenenza dei candidati; la prova orale ha luogo presso la sede d'istituzione della commissione esaminatrice.

Il sorteggio di cui al comma precedente è effettuato previo raggruppamento delle sedi di Corte d'appello che presentano un numero di domande di ammissione sufficientemente omogeneo, al fine di garantire l'adeguatezza tra la composizione delle commissioni d'esame e il numero dei candidati di ciascuna sede ».

ART. 3.

(Modifiche all'articolo 23 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37).

1. All'articolo 23 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, sono anteposti i seguenti commi:

« Esaurite le operazioni di cui all'articolo 22, il presidente della commissione ne dà comunicazione al Presidente della Corte d'appello il quale, anche per il tramite di persona incaricata, dispone il

trasferimento delle buste contenenti gli elaborati redatti dai candidati alla Corte d'appello presso la quale è istituita la commissione esaminatrice, individuata ai sensi dell'articolo 15, commi sesto e settimo del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, a mezzo di consegna all'ispettore della polizia penitenziaria appositamente delegato dal Capo del dipartimento.

Il Presidente della Corte d'appello presso la quale è istituita la commissione esaminatrice di cui al primo comma, riceve, anche per il tramite di persona incaricata, le buste contenenti gli elaborati e ne ordina la consegna al presidente della commissione esaminatrice il quale, attestato il corretto ricevimento delle buste, dispone l'inizio delle operazioni di revisione degli elaborati ivi contenuti ».

ART. 4.

(Modifiche all'articolo 21 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37).

1. All'articolo 21 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma sono soppresse le parole: « anche commentati esclusivamente con la giurisprudenza, »;

b) al secondo comma, dopo la parola: « scritti, » sono inserite le seguenti: « codici commentati, ».

ART. 5.

(Modifiche all'articolo 17-bis del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37).

1. All'articolo 17-bis, comma 3, lettera a), del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, la parola: « ecclesiastico » è sostituita dalla seguente: « comunitario ».

ART. 6.

(Modifiche all'articolo 22 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578).

1. All'articolo 22 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito,

con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Non possono essere designati avvocati che siano membri dei consigli dell'Ordine »;

b) al comma 6, nel primo e nel secondo periodo la parola: « duecentocinquanta » è sostituita dalla seguente: « trecento ».

ART. 7.

(Norma di copertura).

1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto è autorizzata, a decorrere dall'anno 2003, la spesa di euro 17.072,00; al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 8.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 3998 – Sezione 4)MODIFICAZIONI APPORTATE
DALLA COMMISSIONE

All'articolo 1:

nella rubrica, la parola: « Istituzione » è sostituita dalla seguente: « Modifica » e

dopo le parole: « dell'articolo 9 del » *sono inserite le seguenti*: « regolamento di cui al »;

al comma 1, all'alinea, dopo le parole: « L'articolo 9 del » *sono inserite le seguenti*: « regolamento di cui al »;

al comma 1, il capoverso 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Il certificato di cui ai commi 1 e 2 individua la Corte di appello presso cui il praticante può sostenere gli esami di avvocato »;

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Fino al 31 dicembre 2003, il certificato di cui all'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1990, n. 101, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è rilasciato dal consiglio dell'ordine del luogo ove il praticante risulta essere iscritto alla data di entrata in vigore del presente decreto ».

Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:

« ART. 1-bis. — (Modifica dell'articolo 22 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36). — 1. L'articolo 22 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36 è sostituito dal seguente:

“ ART. 22. 1. Gli esami di avvocato hanno luogo contemporaneamente presso ciascuna Corte di appello.

2. I temi per ciascuna prova sono dati dal Ministro della giustizia.

3. Con decreto del Ministro della giustizia, da emanare non oltre trenta giorni dalla pubblicazione del decreto contenente il bando di esame, è nominata la commissione composta da cinque membri titolari e cinque supplenti, dei quali due titolari e due supplenti sono avvocati, iscritti da almeno dodici anni all'Albo degli avvocati; due titolari e due supplenti sono magi-

strati, con qualifica non inferiore a magistrato di Corte di appello; un titolare ed un supplente sono professori ordinari o associati di materie giuridiche presso un'università della Repubblica ovvero presso un istituto superiore. La commissione ha sede presso il Ministero della giustizia. Per le funzioni di segretario, il Ministro nomina un dipendente dell'amministrazione, appartenente all'area C del personale amministrativo, come delineata dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri del 16 febbraio 1999.

4. Con il medesimo decreto di cui al comma 3, presso ogni sede di Corte di appello, è nominata una sottocommissione avente composizione identica alla commissione di cui al medesimo comma 3.

5. Il Ministro della giustizia nomina per la commissione e per ogni sottocommissione il presidente e il vicepresidente tra i componenti avvocati. I supplenti intervengono nella commissione e nelle sottocommissioni in sostituzione di qualsiasi membro effettivo.

6. Gli avvocati componenti della commissione e delle sottocommissioni sono designati dal Consiglio nazionale forense, su proposta congiunta dei consigli dell'ordine di ciascun distretto, assicurando la presenza in ogni sottocommissione, a rotazione annuale, di almeno un avvocato per ogni consiglio dell'ordine del distretto. Non possono essere designati avvocati che siano membri dei consigli dell'ordine o rappresentanti della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. Gli avvocati componenti della commissione e delle sottocommissioni non possono candidarsi ai rispettivi consigli dell'ordine e alla carica di rappresentanti della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense alle elezioni immediatamente successive all'incarico ricoperto. I magistrati sono nominati nell'ambito delle indicazioni fornite dai presidenti delle Corti di appello.

7. Qualora il numero dei candidati che hanno presentato la domanda di ammissione superi le trecento unità presso ciascuna Corte di appello, con decreto del Ministro della giustizia da emanare prima

dell'espletamento delle prove scritte, sono nominate ulteriori sottocommissioni, costituite ciascuna da un numero di componenti pari a quello della sottocommissione nominata ai sensi del comma 4 e da un segretario aggiunto.

8. A ciascuna sottocommissione non può essere assegnato un numero di candidati superiore a trecento.

9. La commissione istituita presso il Ministero della giustizia definisce i criteri per la valutazione degli elaborati scritti e delle prove orali e il presidente ne dà comunicazione alle sottocommissioni.

10. Nel caso in cui siano state rilevate irregolarità formali, le sottocommissioni comunicano i provvedimenti adottati alla commissione, che se ne avvale ai fini della individuazione della definizione della linea difensiva dell'Amministrazione in sede di contenzioso".

ART. 1-ter. — (Modifica all'articolo 16 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37). — 1. All'articolo 16, primo comma, del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, le parole: "alla commissione esaminatrice" sono sostituite dalle seguenti: "alla sottocommissione istituita ai sensi dell'articolo 22, comma 4, del regio-decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni" ».

All'articolo 2:

al comma 1 sono premessi i seguenti:

« 01. All'articolo 15 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, il terzo comma è abrogato.

02. All'articolo 15, quarto comma, del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, la parola: "commissioni" è sostituita dalla seguente: "sottocommissioni" »;

il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. All'articolo 15 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, dopo il quarto comma, sono inseriti i seguenti:

"Con successivo decreto, il Ministro della giustizia determina, mediante sorteg-

gio, gli abbinamenti tra i candidati individuati ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1990, n. 101, e successive modificazioni, e le sedi di Corte di appello ove ha luogo la correzione degli elaborati scritti.

Il sorteggio di cui al comma precedente è effettuato previo raggruppamento delle sedi di Corte di appello che presentino un numero di domande di ammissione sufficientemente omogeneo, al fine di garantire l'adeguatezza tra la composizione delle sottocommissioni d'esame e il numero dei candidati di ciascuna sede.

La prova orale ha luogo nella medesima sede della prova scritta" ».

L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

« ART. 3 (Modifiche all'articolo 23 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37) 1. All'articolo 23 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, sono premessi i seguenti commi:

"Esaurite le operazioni di cui all'articolo 22, i presidenti delle sottocommissioni ne danno comunicazione al Presidente della Corte di appello il quale, anche per il tramite di persona incaricata, dispone il trasferimento delle buste contenenti gli elaborati redatti dai candidati alla Corte di appello individuata ai sensi dell'articolo 15, commi quarto e quinto, presso la quale deve essere effettuata la correzione, a mezzo di consegna all'ispettore di polizia penitenziaria appositamente delegato dal Capo del dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.

Il Presidente della Corte di appello individuata ai sensi dell'articolo 15, commi quarto e quinto, presso la quale deve essere effettuata la correzione, riceve, anche per il tramite di persona incaricata, le buste contenenti gli elaborati e ne ordina la consegna ai presidenti delle sottocommissioni, i quali, attestato il corretto ricevimento delle buste, dispongono l'inizio delle operazioni di revisione degli elaborati ivi contenuti.

All'esito delle operazioni di correzione degli elaborati, il Presidente della Corte di

appello individuata ai sensi dell'articolo 15, commi quarto e quinto, riceve dai presidenti delle sottocommissioni le buste contenenti gli elaborati, i relativi verbali attestanti le operazioni di correzione e i giudizi espressi, e ne dispone il trasferimento alla Corte di appello di appartenenza dei candidati, presso la quale ha luogo la prova orale. Il trasferimento è effettuato con le modalità indicate nei commi precedenti».

L'articolo 4 è soppresso.

L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

« ART. 5 (Modifica all'articolo 17-bis del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37) 1. All'articolo 17-bis, comma 3, lettera a), del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, dopo le parole: "diritto ecclesiastico" sono aggiunte le seguenti: "e diritto comunitario" ».

Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

« ART. 5-bis. — (Norma di coordinamento). — 1. Salvo che sia diversamente previsto dal presente decreto e salvo i casi di abrogazione per incompatibilità, nel regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e nel regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, il riferimento alla commissione esaminatrice si intende alla sottocommissione esaminatrice ».

L'articolo 6 è soppresso.

Prima dell'articolo 7 è inserito il seguente:

« ART. 6-bis. — (Esame di abilitazione alla professione forense presso la Corte di appello di Trento). 1. Per l'esame di abilitazione alla professione forense presso la Corte di appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, non si applicano gli articoli 2 e 3 del presente decreto. Restano ferme le disposizioni previste dagli articoli 99 e 100 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale

per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e dal decreto del Presidente della Repubblica 17 luglio 1988, n. 574, anche per la composizione della sottocommissione di cui all'articolo 22, comma 4, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 37, come sostituito dall'articolo 1-bis del presente decreto ».

All'articolo 7:

al comma 1, la parola: « 17.072,00 » è sostituita dalla seguente: « 43.408 ».

(A.C. 3998-A – Sezione 5)

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

Sopprimerlo.

Dis. 1. 1. Buemi.

(A.C. 3998-A – Sezione 6)

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.

(Modifica dell'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1990, n. 101)

Al comma 1-bis, aggiungere, in fine, le parole: in deroga ai criteri di cui al comma 1.

1. 2. Mantini, Fanfani, Annunziata, Ianuzzi, Molinari.

ART. 1-bis.

(Modifica all'articolo 22 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36)

Sopprimere gli articoli 1-bis, 1-ter, 2, 3, 5-bis e 6-bis.

1-bis.11. Mancini, Bova, Oliverio, Minniti.

Al comma 1, capoverso, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 e 10.

1-bis. 25. Fanfani, Mantini, Annunziata, Iannuzzi, Molinari.

Al comma 1, capoverso, sopprimere il comma 3.

1-bis. 1. Cristaldi, Gironda Veraldi, Cola, Anedda, Antonio Pepe, Cirielli.

Al comma 1, capoverso, sopprimere il comma 4.

1-bis. 2. Cristaldi, Gironda Veraldi, Cola, Anedda, Antonio Pepe, Cirielli.

Al comma 1, capoverso, comma 4, aggiungere, in fine, le parole: , fatta salva la presenza di un componente con funzioni di controllo del regolare svolgimento delle prove, che il Ministro della giustizia nomina tra i dipendenti dell'Amministrazione appartenenti all'area C del personale amministrativo, come delineata dal contratto collettivo nazionale di lavoro comparto Ministeri del 16 febbraio 1999.

1-bis. 26. Mazzoni.

Al comma 1, capoverso, sopprimere il comma 5.

1-bis. 3. Cristaldi, Gironda Veraldi, Cola, Anedda, Antonio Pepe, Cirielli.

Al comma 1, capoverso, comma 6, primo periodo, sostituire le parole da: della commissione fino alla fine del periodo con le seguenti: le commissioni sono designati dal Consiglio nazionale forense su proposta dei consigli dell'ordine di ciascun distretto, assicurando la presenza in ogni commissione, a rotazione annuale, di almeno un avvocato per ogni Consiglio dell'ordine del distretto. Gli avvocati componenti le commissioni debbono essere iscritti all'Albo degli avvocati da almeno dieci anni.

1-bis. 4. Cristaldi, Gironda Veraldi, Cola, Anedda, Antonio Pepe, Cirielli.

Al comma 1, capoverso, comma 6, sopprimere il secondo e terzo periodo.

1-bis.12. Mancini, Bova, Oliverio, Minniti.

Al comma 1, capoverso, comma 6, terzo periodo, sopprimere le parole: e delle sottocommissioni.

1-bis. 5. Cristaldi, Gironda Veraldi, Cola, Anedda, Antonio Pepe, Cirielli.

Al comma 1, capoverso, comma 6, terzo periodo, dopo le parole: delle sottocommissioni, aggiungere le seguenti: a cominciare da quelle nominate nell'anno 2003.

1-bis.27. Iannuzzi, Fanfani, Mantini, Annunziata, Molinari.

Al comma 1, capoverso, sopprimere il comma 7.

1-bis. 6. Cristaldi, Gironda Veraldi, Cola, Anedda, Antonio Pepe, Cirielli.

Al comma 1, capoverso, sopprimere il comma 8.

1-bis. 7. Cristaldi, Gironda Veraldi, Cola, Anedda, Antonio Pepe, Cirielli.

Al comma 1, capoverso, sopprimere il comma 9.

1-bis. 8. Cristaldi, Gironda Veraldi, Cola, Anedda, Antonio Pepe, Cirielli.

Al comma 1, capoverso, comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La Commissione è comunque tenuta a comunicare i seguenti criteri di valutazione:

a) chiarezza, logicità e rigore metodologico dell'esposizione;

b) dimostrazione della concreta capacità di soluzione di specifici problemi giuridici;

c) dimostrazione della conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati;

d) dimostrazione della capacità di cogliere eventuali profili di interdisciplinarietà;

e) relativamente all'atto giudiziario, dimostrazione della padronanza delle tecniche di persuasione.

1-bis.10. Pecorella.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso, sopprimere il comma 10.

1-bis. 9. Cristaldi, Gironda Veraldi, Cola, Anedda, Antonio Pepe, Cirielli.

All'emendamento 1-bis. 30. della Commissione, sopprimere le parole: e al terzo.

0. 1-bis. 30. 1. Falanga, Antonio Leone.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo del comma 6 dell'articolo 22 del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, come modificato dal comma 1 del presente articolo, trovano applicazione con riferimento alla commis-

sione e alle sottocommissioni nominate successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

1-bis. 30. *(Testo modificato nel corso della seduta)* La Commissione.

(Approvato)

Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. 1. *(Modifiche all'articolo 30 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578).* - 1. All'articolo 30, primo comma, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« f-bis) coloro che, avendo conseguito il diploma di specializzazione rilasciato dalle scuole di specializzazione per le professioni legali istituite presso le università italiane ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, siano in possesso altresì del requisito indicato nel numero 5 del primo comma dell'articolo 17. »

* **1-bis. 01.** Cento.

Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. 1. *(Modifiche all'articolo 30 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578).* - 1. All'articolo 30, primo comma, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« f-bis) coloro che, avendo conseguito il diploma di specializzazione rilasciato dalle scuole di specializzazione per le professioni legali istituite presso le università italiane ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, siano in

possesso altresì del requisito indicato nel numero 5 del primo comma dell'articolo 17. »

***1-bis. 02.** Annunziata, Mantini, Fanfani, Iannuzzi.

Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. 1. (Modifiche all'articolo 30 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578). - 1. All'articolo 30, primo comma, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« f-bis) coloro che, avendo conseguito il diploma di specializzazione rilasciato dalle scuole di specializzazione per le professioni legali istituite presso le università italiane ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, siano in possesso altresì del requisito indicato nel numero 5 del primo comma dell'articolo 17. »

***1-bis. 03.** (ex 6-bis. 04). Pisapia, Mascia.

ART. 1-ter.

(Modifica all'articolo 16 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37)

Sopprimerlo.

***1-ter. 1.** Cristaldi, Gironda Veraldi, Cola, Anedda, Antonio Pepe, Cirielli.

Sopprimerlo.

***1-ter. 2.** Mancini, Bova, Oliverio, Minniti.

Sopprimerlo.

***1-ter. 3.** Fanfani, Mantini, Annunziata, Iannuzzi, Molinari.

ART. 2.

(Modifiche all'articolo 15 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37)

Sopprimere gli articoli 2, 3 e 7.

2. 2. Mancini, Bova, Oliverio, Minniti.

Sopprimerlo.

***2. 1.** Cristaldi, Gironda Veraldi, Cola, Anedda, Antonio Pepe, Cirielli.

Sopprimerlo.

***2. 4.** Mantini, Fanfani, Annunziata, Iannuzzi, Molinari.

Sopprimerlo.

***2. 5.** Mazzoni.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2. (Modifiche all'articolo 15 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37). - 1. All'articolo 15 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, dopo il quinto comma sono aggiunti i seguenti:

« 5-bis. Il Presidente della Commissione esaminatrice è nominato dal Ministro della Giustizia, sentito il Consiglio Nazionale Forense, fra gli avvocati iscritti all'albo delle giurisdizioni superiori ed appartenenti ad una Corte di Appello diversa da quella in cui ha sede ciascuna Commissione.

5-ter. Nello stesso decreto di nomina delle Commissioni esaminatrici il Ministro, sentito il Consiglio Nazionale Forense, provvede alla nomina anche di tre Presidenti supplenti, aventi gli stessi requisiti previsti per il Presidente.

5-quater. Resta ferma, per il resto, la composizione delle Commissioni esaminatrici fissata nell'articolo 22 del regio decreto 27 novembre 1933, n. 1579. »

2. 6. Fanfani, Mantini, Annunziata, Iannuzzi, Molinari.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2. - 1. All'articolo 15 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, dopo il quinto comma è aggiunto il seguente:

« 5-bis. Con successivo decreto, al fine di garantire la migliore omogeneità delle valutazioni sul territorio nazionale, il Ministro della giustizia stabilisce l'integrazione con due commissari, scelti dal Consiglio nazionale forense, sentite le principali università, delle Commissioni esaminatrici nelle sedi che, sulla base di rilevazione statistica riferita agli ultimi 5 anni, abbiano prodotto un numero anomalo di bocciati o di promossi. »

2. 7. Mantini.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2. - 1. All'articolo 15 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, dopo il quinto comma è aggiunto il seguente:

« 5-bis. Con successivo decreto, al fine di garantire la migliore omogeneità delle valutazioni sul territorio nazionale, il Ministro della giustizia stabilisce l'integrazione con un commissario, scelto dal Consiglio nazionale forense, sentite le principali università, delle Commissioni esaminatrici ».

2. 8. Mantini, Fanfani, Annunziata, Iannuzzi, Molinari.

Al comma 1, capoverso, sostituire il secondo comma con il seguente: Al fine di garantire l'omogeneità di trattamento tra i candidati, il sorteggio di cui al comma precedente è effettuato previo raggruppamento delle sedi di Corte d'appello nazionali.

2. 3. Mancini, Bova, Oliverio, Minniti.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. - 1. Le nuove modalità di esame di Stato consistenti in una valutazione semestrale dell'effettività e dell'idoneità della pratica forense e l'attribuzione

di crediti conseguiti, sulla cui base i candidati saranno ammessi ad una prova unica di esame con selezione informatica, sono determinate con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio nazionale forense.

2. Le nuove modalità di esame, di cui al comma 1, hanno validità a partire dal 1° gennaio 2004.

2. 01. Mantini.

ART. 3.

(Modifiche all'articolo 23 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37)

Sopprimerlo.

***3. 1.** Cristaldi, Gironda Veraldi, Cola, Anedda, Antonio Pepe, Cirielli.

Sopprimerlo.

***3. 3.** Mancini, Bova, Oliverio, Minniti.

Sopprimerlo.

***3. 4.** Mazzoni.

Sopprimerlo.

***3. 5.** Mantini, Fanfani, Annunziata, Iannuzzi, Molinari.

Al comma 1, capoverso, primo comma, dopo le parole: i presidenti delle sotto-commissioni *aggiungere le seguenti:* di cui all'articolo 22, comma 4, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 37, e successive modificazioni.

3. 7. *(Testo modificato nel corso della seduta)* La Commissione.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso, terzo comma, primo periodo, dopo le parole: dai presidenti delle sottocommissioni aggiungere le seguenti: di cui all'articolo 22, comma 4, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 37, come sostituito dall'articolo 1-bis del presente decreto,

3. 8. La Commissione.

(Approvato)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 23 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, il secondo comma è sostituito dal seguente:

« La Commissione assegna il punteggio e su ogni elaborato appone la motivazione del risultato della correzione. Prima dell'inizio della prova orale i candidati devono prendere visione della motivazione e su richiesta possono controllare e chiedere copia dei criteri di correzione adottati dalla Commissione ».

****3. 2.** Cento, Pecoraro Scanio.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 23 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, il secondo comma è sostituito dal seguente:

« La Commissione assegna il punteggio e su ogni elaborato appone la motivazione del risultato della correzione. Prima dell'inizio della prova orale i candidati devono prendere visione della motivazione e su richiesta possono controllare e chiedere copia dei criteri di correzione adottati dalla Commissione ».

****3. 6.** Buemi.

ART. 5.

(Modifica all'articolo 17-bis del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37).

Al comma 1, sostituire le parole da: dopo le parole fino alla fine del comma,

con le seguenti: la parola: « ecclesiastico » è sostituita dalla seguente: « comunitario ».

5. 1. Pisapia.

ART. 5-bis.

(Norma di coordinamento).

Sopprimerlo.

***5-bis. 1.** Fanfani, Mantini, Annunziata, Iannuzzi, Molinari.

Sopprimerlo.

***5-bis. 2.** Cristaldi, Gironda Veraldi, Cola, Anedda, Antonio Pepe, Cirielli.

ART. 6-bis.

(Esame di abilitazione alla professione forense presso la Corte di appello di Trento)

Sopprimerlo.

6-bis. 1. Cristaldi, Gironda Veraldi, Cola, Anedda, Antonio Pepe, Cirielli.

Dopo l'articolo 6-bis, aggiungere il seguente:

ART. 6-ter. Le disposizioni del presente decreto si applicano a partire dalla sessione di esame che si svolgerà nel mese di dicembre 2005.

***6-bis. 01.** Cento, Pecoraro Scanio.

Dopo l'articolo 6-bis, aggiungere il seguente:

ART. 6-ter. Le disposizioni del presente decreto si applicano a partire dalla sessione di esame che si svolgerà nel mese di dicembre 2005.

***6-bis. 03.** Buemi.